



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA.

Articolo 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione, stabilisce le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco degli operatori economici individuati per l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (di seguito "**Albo**") ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.- Codice dei Contratti Pubblici (di seguito "**Codice**"), come previsto all'art. 6 del "*Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture*" della Fondazione ("**Regolamento acquisiti**").
2. L'Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultino preliminarmente comprovati i requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice - assenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento pubbliche) e che la Fondazione procederà ad invitare - senza ulteriori forme di pubblicità - alle procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con le modalità previste nel Regolamento acquisti della Fondazione e nel rispetto del principio di rotazione.
3. La Fondazione si riserva di invitare, oltre agli iscritti all'Albo, anche altri operatori economici ritenuti idonei e in possesso dei medesimi requisiti previsti per l'iscrizione, qualora il numero degli iscritti ad una determinata categoria merceologica non sia sufficiente qualora la fornitura di beni e la prestazione di servizi non trovi riscontro in alcuna delle categorie merceologiche previste nell'Albo.
4. La Fondazione potrà prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati.
5. La Fondazione si riserva, inoltre, la facoltà di ricorrere all'acquisito di beni e servizi tramite il M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e i relativi strumenti di acquisito nei casi previsti dalla normativa vigente, come previsto all'art. 1, comma 5, del Regolamento.
6. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero automaticamente disapplicate, ove il relativo contenuto divenga incompatibile con sopravvenute e inderogabili disposizioni di legge, di regolamento o di atto generale, comprese quelle adottate dall'A.N.A.C. – Autorità nazionale Anticorruzione.

Articolo 2 - Albo aperto e relativa struttura

1. L'Albo è aperto, posto che non ci sono termini di scadenza per la presentazione delle domande d'iscrizione. Esso è aggiornato periodicamente in relazione alle nuove domande pervenute ed è comunque soggetto a revisione entro il 28 febbraio di ogni anno, a decorrere dal 28 febbraio 2021.



2. La Fondazione richiede periodicamente gli operatori economici iscritti all'Albo, con le modalità di cui all'articolo 8, di documentare la permanenza dei requisiti in precedenza dichiarati. Gli stessi operatori hanno, però, l'obbligo di comunicare a mezzo PEC ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni e alle dichiarazioni già rese alla Fondazione nella domanda di iscrizione, entro n. 30 giorni dall'intervenuta variazione.
3. L'Albo è suddiviso in due Sezioni:
 - Sezione I: fornitori di beni;
 - Sezione II: prestatori di servizi.
4. All'interno di ciascuna Sezione, l'Albo è diviso nelle diverse categorie merceologiche individuate nell'**Allegato A** al presente Regolamento.
5. La Fondazione si riserva la facoltà di inserire nell'Albo nuove categorie di specializzazioni, previa pubblicazione di apposito avviso sul sito di committente con l'indicazione delle modalità previste per l'iscrizione nella relativa categoria. Allo stesso modo, la Fondazione si riserva la facoltà di ridurre le categorie merceologiche previste nell'Allegato A.
6. L'Albo è redatto su supporto informatico e contiene le seguenti informazioni:
 - numero progressivo d'ordine;
 - denominazione e ragione sociale;
 - codice fiscale e P.IVA.

Articolo 3 - Pubblicità

L'Avviso di istituzione e formazione dell'Albo, il Regolamento e la relativa modulistica sono pubblicati in sul sito internet di committente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente / Regolamenti interni*".

Articolo 4 - Soggetti ammessi

1. Possono essere ammessi all'iscrizione all'Albo i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo 5.
2. Relativamente ai Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del Codice, l'iscrizione è consentita anche da parte dei soggetti economici consorziati, in forma singola. Quando invitati, predetti Consorzi potranno partecipare alla procedura di gara potendo concorrere solamente per i consorziati già qualificati nell'Albo. I singoli consorziati potranno partecipare in un'unica forma, cioè singolarmente o come mandanti nell'ambito del consorzio partecipante, pena l'esclusione di entrambi.
3. I soggetti temporaneamente riuniti, ovvero sia i Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari - previsti, rispettivamente, all'art. 45, comma 2, lett. d) e all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice - non sono ammessi all'iscrizione nell'Albo sotto tale forma giuridica. L'operatore economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara, può presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge).



Articolo 5 - Requisiti generali e speciali di ammissione

Gli operatori economici che intendono presentare domanda di iscrizione nell'Albo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento pubbliche di cui all'art. 80 del Codice;
- b) iscrizione in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza relativa all'attività e alla categoria merceologica per la quale si richiede l'ammissione all'Albo. Tale iscrizione non è richiesta alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti non societari che, pur esercitando un'attività economica commerciale, non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa. In ogni caso si prevede per la suddetta tipologia di associazioni, fondazioni e altri enti non societari, è necessario che l'attività per la quale si richiede l'iscrizione all'Albo rientri nelle finalità statutarie dell'ente.
- c) possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni e gli altri provvedimenti amministrativi eventualmente necessari per la legittima prestazione dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione nell'Albo;
- d) indicazione dell'elenco dei principali servizi e/o delle forniture per la medesima categoria merceologica per la quale viene richiesta l'iscrizione, svolti negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione con l'indicazione dei relativi importi, date e destinatari (pubblici o privati). Nel caso di operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, l'elenco dovrà riportare i principali servizi e/o forniture svolti durante il periodo di attività e, oltre alle informazioni di cui sopra (importi, date e committenti), anche la data di costituzione dell'operatore economico oppure dell'avvio dell'attività.

Articolo 6 - Domanda di iscrizione e relativa documentazione

1. Gli operatori economici interessati ad ottenere l'iscrizione all'Albo e in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, devono trasmettere alla Fondazione, a mezzo PEC, la domanda d'iscrizione secondo quanto previsto nell'**Allegato B** al presente Regolamento. Tale Allegato dovrà essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico e corredato da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
2. La Fondazione si riserva di chiedere al soggetto interessato in qualunque momento di provare il possesso dei requisiti attraverso la presentazione di specifica documentazione.
3. È possibile chiedere l'iscrizione ad una o più categorie merceologiche, purché in possesso dei relativi requisiti previsti all'articolo 5.

Articolo 7 - Procedura di iscrizione

1. La Fondazione, nel termine di n. 30 giorni dal ricevimento della domanda corredata da tutti i documenti richiesti, disporrà l'iscrizione oppure per il diniego motivato della stessa, di cui sarà data comunicazione all'interessato a mezzo PEC.



2. Nel caso in cui si renda necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni in merito alle domande presentate, il termine di cui al punto precedente si intende sospeso per tutto il tempo assegnato agli interessati per fornire le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti. Qualora il termine assegnato all'operatore economico decorra invano, si verifica la decadenza automatica della domanda di iscrizione. Resta salva la possibilità per l'interessato di presentare una nuova domanda.
3. La Fondazione esamina le domande di iscrizione seguendo l'ordine progressivo con cui esse sono giunte complete di tutto quanto prescritto dal presente Regolamento.
4. La Fondazione iscrive all'Albo l'operatore economico e ne cura la relativa pubblicazione sul sito di committente entro n. 45 giorni dalla ricezione della domanda.

Articolo 8 - Validità dell'iscrizione, sospensioni e cancellazioni.

1. Gli operatori economici restano iscritti all'Albo sino all'adozione di eventuale atto di cancellazione.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli operatori economici iscritti all'Albo devono produrre alla Fondazione una dichiarazione redatta secondo l'**Allegato C** al presente Regolamento con cui attesta il mantenimento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Regolamento (la prima dichiarazione sostitutiva dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2019). Tale Allegato dovrà essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico e corredato da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
3. La Fondazione verifica il possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'iscrizione anche mediante controlli a campione.
4. La Fondazione può chiedere comunque periodici aggiornamenti dei requisiti dichiarati anche in base alle periodicità previste dalle disposizioni di riferimento o chiedere una dichiarazione circa il possesso di nuovi requisiti ritenuti necessari da disposizioni successivamente entrate in vigore.
5. La Fondazione provvederà d'ufficio alla cancellazione dall'Albo degli operatori economici:
 - a) che non risultino più in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice;
 - b) che abbiano commesso gravi negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a loro affidate oppure che abbiano commesso un grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
 - c) che non rispettino gli obblighi contrattuali pattuiti (quali, ad esempio, ingiustificati ritardi, standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli previsti ecc.);
 - d) che, senza giustificato motivo, non abbiano dato motivato riscontro a due richieste d'offerta consecutive di Fondazione;
 - e) che non abbiano comunicato a Fondazione gli aggiornamenti delle dichiarazioni previsti all'articolo 2 che abbiano cessato la propria attività.



Fondazione
ARTEA

6. Nel caso in cui siano accertate una delle circostanze previste al punto precedente (esclusa la lettera f), la Fondazione - richiede le opportune giustificazioni scritte da trasmettere a mezzo PEC entro n. 15 giorni dalla richiesta- si riserva di disporre l'esclusione dell'operatore economico dall'Albo con comunicazione a mezzo PEC da inviare entro il termine di n. 10 giorni dalla ricezioni delle giustificazioni.
7. Il legale rappresentante dell'operatore economico iscritto potrà, in qualsiasi momento, richiedere a mezzo PEC la cancellazione dall'Albo a cui la Fondazione provvederà entro il termine di n. 30 giorni da tale richiesta.
8. La Fondazione si riserva la facoltà di, in qualsiasi momento, modificare il contenuto del presente Regolamento, nonché di annullare o sospendere l'efficacia dell'iscrizione all'Albo per sopravvenute esigenze amministrative interne, di cui darà apposita comunicazione sul sito di committente nonché a mezzo PEC agli operatori economici iscritti.

Articolo 9 - Tutela dei dati personali

I dati forniti dagli operatori economici iscritti nell'Albo formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché del Regolamento UE n. 679/2016.

Articolo 10 - Disposizioni finali

1. Gli operatori economici interessati possono chiedere informazioni a mezzo PEC.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito di committente, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.